


n. 409
DAC
AC
12/08/08
27/08/08



COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

Art. 22, 26 e 27 del C. d. S. (D.L.G.S. 30/04/1992, n. 285)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 17 del 21/07/2008
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 25/07/2008 al 08/08/2008
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 12/08/2008 al 27/08/2008
Entrato in vigore il _____

Art. 1 Definizione

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, costituito da una interruzione del marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 2 Autorizzazione

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata all'autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

Art. 3 Requisiti per l'autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

- a) debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b) debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, salve, in quanto applicabili le deroghe previste dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione del C. d. S., e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima;
- c) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d) nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Art. 4 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile ha durata a tempo indeterminato, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 13.

Art. 5 Obblighi per il titolare

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali per l'accesso utilizzando materiali con le stesse caratteristiche di quelli della sede viaria.

Art. 6
Diniego di autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 7
Procedimento

Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Settore Urbanistica Lavori Pubblici, avrà cura dell'iter procedimentale, dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Gli interessati agli accessi debbono inoltrare l'istanza al Comune, tramite l'ufficio Tributi per la denuncia della superficie interna dei locali per l'iscrizione a ruolo ai fini del pagamento della TARSU, per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile unitamente all'attestazione del versamento di €, a mezzo c/c. postale n. 15759905 intestato alla Tesoreria comunale, **a titolo di rimborso spese per visita tecnica di sopralluogo congiunto a cura dei Settori Urbanistica e Polizia Municipale ed istruttoria della pratica, il cui ammontare è fissato con delibera di G.M., da aggiornarsi ogni anno su proposta dell'Ufficio responsabile.**

La domanda dovrà contenere le generalità del proprietario, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile, ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, P.Iva o C.F..

Le istanze degli interessati, compilate in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine **di 30 gg. dalla presentazione.**

La consegna al concessionario del segnale autorizzativo avverrà a cura della Polizia Municipale previa comunicazione del Settore di competenza e previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese, da determinarsi in rapporto al costo di acquisto con delibera della G.M. su proposta del responsabile della Polizia Municipale.

La Polizia Municipale dovrà dare comunicazione all'Ufficio Tributi dell'avvenuto rilascio della tabella di autorizzazione.

Art. 8

Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie da tassare del passo carrabile, viene calcolata, in metri quadri, moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno, per la profondità di un metro lineare convenzionale (art.44 c.5 D.Lgs.N.507/93).

Art. 9

Canone dei passi carrabili

- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, determinata sulla base della ripartizione delle vie e piazze cittadine in 2 categorie, viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadrato, come previsto dal Regolamento TOSAP.

La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno.

Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il mese di Febbraio dell'anno di competenza, tramite l'Ufficio Tributi ed Economato.

Art. 10

Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli Uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, **le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio**, che pagheranno il solo costo della tabella.

Art. 11

Segnale

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati dall'apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 12

Rinuncia

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 60 giorni prima della scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinuncia dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 13 Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocata altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro **60 gg.** dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 14 Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia

Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dal Settore Urbanistico.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, con addebito degli oneri sostenuti dal Comune.

Art. 15 Provvedimenti e sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisce reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R. D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, senza alcun pregiudizio delle più gravi sanzioni che fossero contemplate da altre disposizioni legislative o regolamentari, e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Nei casi più gravi l'Amministrazione Comunale, sempre a suo insindacabile giudizio, si riserva la piena facoltà di dichiarare d'ufficio la "decadenza" della concessione o di promuovere la "revoca".

Art. 16
Norma di prima applicazione

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune che provvederà a realizzare opportune opere atte ad impedire l'accesso veicolare al passo carrabile (apposizione di paletti, ripristino marciapiedi, ripristino sede stradale etc...).

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i superiori termini l'utilizzatore del passo carrabile sarà comunque obbligato al pagamento del canone annuo finché non intervenga l'espressa rinuncia.

Il Comune, in caso di inerzia dell'utilizzatore, potrà in ogni momento eseguire le opere per impedire l'accesso al passo carrabile.

Art. 17
Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. N.285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

